



COMUNE DI POZZA DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

In vigore dal 1° gennaio 2007

approvazione: deliberazione consiliare n.56 di data 28/12/2006;

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	
Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	
Art. 3 Classificazione dei rifiuti.....	
Art. 4 Gestione e costo del servizio.....	
Art. 5 Istituzione della tariffa.....	
Art. 6 Determinazione della tariffa.....	
Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa.....	
Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....	

Art. 9 Locali ed aree soggette.....	
Art. 10 Calcolo della tariffa.....	
Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	
Art. 12 Esclusioni.....	
Art. 13 Agevolazioni.....	
Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	
Art. 15 Altre agevolazioni ed esenzioni.....	

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....

Art. 16 Comunicazioni.....	
Art. 17 Verifiche.....	
Art. 18 Riscossione.....	
Art. 19 Violazioni.....	
Art. 20 Tariffa giornaliera di smaltimento.....	
Art. 21 Responsabile.....	

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....

Art. 22 Norme transitorie e finali.....	
---	--

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal presente Regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.
2. Il Comune o l'Ente gestore del servizio provvedono anche all'applicazione ed alla riscossione della tariffa quale corrispettivo per l'esercizio del servizio di cui all'art. 1.
3. Il Comune trasmette, con modalità da concordare, i dati di propria competenza necessari all'applicazione della tariffa.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alle deliberazioni del Comune e dell'Ente gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 4 Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune comunica, entro il 31 agosto di ciascun anno all'Ente gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

Art. 5 Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Comune o dall'Ente gestore a seconda del sistema organizzativo adottato.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato e per le aree costituenti accessorio e pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.
3. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa, sono stabiliti nel Regolamento per il servizio di raccolta. Il predetto regime è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
4. Anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma 3, la tariffa è dovuta qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona, ovvero nel caso la raccolta avvenga a mezzo di strutture multiutenza ubicate anche in zone diverse.
5. Per le abitazioni coloniche, e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi. Per l'individuazione delle abitazioni coloniche di cui sopra ed all'art. 12, comma 2. lettera b), si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1., lettera a) del T.U. delle imposte sui redditi e successive modificazioni.
6. Ai fini di ottimizzare la gestione del servizio la tariffa è dovuta di fatto al Comune che effettua il servizio di raccolta indipendentemente dal comune catastale dove è ubicato l'immobile.

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Per i locali destinati a qualsiasi attività la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, ovvero di alloggio affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.
7. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 Locali ed aree soggette

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, sui quali si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi del D.Lgs. 22/97. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, cantine, ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 22/97), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);
 - h) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - i) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - j) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione se esistenti delle piste di accesso;
 - k) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che

ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite le utenze domestiche in sottocategorie:
 - a) Prima casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Seconda casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune;
 - c) Seconda casa di residenti, non residenti o persone giuridiche (occupante residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune, non proprietarie dell'unità abitativa;
 - d) Seconda casa di non residenti (proprietario non residente):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
 - e) Unità immobiliare di persone giuridiche (proprietario persona giuridica):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza di proprietà di persone giuridiche.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, sottocategorie a) e c) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.
3. Per le utenze domestiche non residenti, di cui alle sottocategorie b), d) ed e) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

DA m²	A m²	n° persone
0	0	1
1	30	2
31	50	3
51	70	4
71	90	5
oltre 90		6

4. La tariffa per le utenze domestiche è costituita da una quota fissa ed una variabile. Per la determinazione della quota fissa (**Qf**) da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola

utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento **Ka** relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

5. In presenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza, è costituita da:
 - a) una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferito, moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi viene ponderata in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni tipologia di nucleo (da uno a sei e più componenti) una quota desunta dalla produzione media statistica calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
 - b) una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).
6. Il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$\begin{aligned}
 & ([\text{Quota fissa}]) + ([\text{kg min}] \times [\text{€/kg}]) + ([\text{kg oltre min.}] \times [\text{€/kg}]) \\
 & = (Qf) + (Qbv) + (Qv)
 \end{aligned}$$

Se attivo un sistema per la raccolta del rifiuto organico domestico, all'importo di cui alla formula sopra riportata viene aggiunta una quota fissa in euro ($Qf_{org/dom}$) moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare (nr. comp.ti) calcolati secondo le modalità di cui all'art. 10, commi 2. e 3.

$$(Qf) + (Qbv) + (Qv) + [(Qf_{org/dom}) \times (\text{nr. comp.ti})]$$

7. La determinazione delle categorie di utenza, dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "Progetto tariffario" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.

Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive, classificate ai sensi del D.P.R. 158/99, la tariffa è costituita da una quota fissa ed una variabile. La parte fissa della tariffa (**Qf**) è attribuita sulla base del coefficiente (**Kc**) relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività di cui al comma 7, moltiplicato per una quota unitaria (**Qu**) relativa alle categorie non domestiche per unità di superficie in metri quadri (**m²**) assoggettabile a tariffa.

$$\mathbf{Qf = Kc \times Qu \times m^2}$$

2. In presenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza non domestica, è costituita da:

- una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi al metro quadro di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferiti e moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi al metro quadro viene definita dalla produzione media statistica per ogni categoria non domestica di riferimento, calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
- una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).

3. La formula per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$\begin{aligned} &[(\text{Quota fissa}) \times \text{m}^2] + [(\text{kg min/ m}^2) \times \text{m}^2 \times \text{€/kg}] + [(\text{kg oltre min.}) \times (\text{€/kg})] \\ &= (\mathbf{Qf}) + (\mathbf{Qbv}) + (\mathbf{Qv}) \end{aligned}$$

4. Nel calcolo della tariffa, relativa alle utenze non domestiche, per le quali viene svolto il servizio di raccolta del rifiuto organico non domestico, i chilogrammi minimi di produzione di rifiuto residuo (kg min/ m²) sono ridotti del 50%. Per contro alle stesse utenze viene aggiunta una quota in base alla tipologia del servizio prestato:

- se il rifiuto viene raccolto a domicilio mediante lo svuotamento di appositi cassonetti, una quota in euro (**€/Kg/org**) per ogni chilogrammo di rifiuto organico raccolto (**Kg/org**):

$$\begin{aligned} &[(\text{Quota fissa}) \times \text{m}^2] + [(\text{kg min/ m}^2)/(2) \times (\text{m}^2 \times \text{€/kg})] + [(\text{kg oltre min.}) \times (\text{€/kg})] + \\ &[(\text{€/Kg/org}) \times (\text{Kg/org})] \end{aligned}$$

- se il rifiuto viene conferito direttamente dall'utenza presso strutture multiutenza nel territorio comunale, una quota in euro (**€/Qu/org**) moltiplicata per la superficie dell'utenza (**m²**) e per il coefficiente (**Kc**) applicato alla categoria di riferimento:

$$[(\text{Quota fissa}) \times \text{m}^2] + [(\text{kg min/ m}^2)/2 \times (\text{m}^2 \times \text{€/kg})] + [(\text{kg oltre min.}) \times (\text{€/kg})] + [(\text{€/Qu/org}) \times \text{m}^2 \times \text{Kc}]$$

5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.
7. La determinazione delle categorie di utenza, dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "Progetto tariffario" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
 2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
 7. le costruzioni rurali, di cui all'art. 7 comma 5, utilizzate direttamente dal proprietario in modo occasionale;
 - b) aree scoperte:

1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione o in abbandono non soggette a manutenzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentito l'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).
 4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
 5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di

norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13 Agevolazioni

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'igiene ambientale e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, non viene applicata la quota prevista per il servizio di raccolta del rifiuto organico domestico. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui al Regolamento per il Servizio di cui sopra nonché le quote previste per il servizio di raccolta per l'anno di riferimento.
2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 50% della quota base variabile, nei seguenti casi:
 - a) locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 180 (centottanta) giorni.
3. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.
4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota base variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai chilogrammi di produzione per la specifica categoria indicati nel "Progetto tariffario" in allegato. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.
5. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota base variabile della tariffa.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa in casi particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati.

3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.

Art. 15 Altre agevolazioni ed esenzioni

1. E' ridotta al 100% la tassa relativa ai locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei famigliari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune o da altri enti o soggetti con l'assistenza economica di base. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dimostri di averne diritto.
2. Una volta concessa compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste cessino l'interessato deve presentare comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.
3. In caso di accertamento d'ufficio per l'omissione della comunicazione di cui al comma 2 saranno applicate le sanzioni di legge.
4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate o esenti di cui ai commi precedenti.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui agli artt. 13, 14 e 15;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza di cui all'art. 10 c. 2.
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi del nucleo familiare del proprietario (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

5. La comunicazione è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta o via fax.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.
7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 17 Verifiche

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
 - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 18 Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Comune o dall'Ente Gestore mediante emissione di fatture nominative;
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate e solo su richiesta scritta fino ad un massimo di quattro; i pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente di tesoreria, attraverso la richiesta di addebito permanente sul c/c o utilizzando i bollettini prestampati allegati alle fatture.
3. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro i termini di scadenza indicati in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
4. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza il Comune provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 20.

Art. 19 Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) 15% di quanto dovuto, se la tardiva comunicazione perviene entro 120 (centoventi) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento;
 - b) 30% di quanto dovuto, se la tardiva comunicazione perviene oltre 120 (centoventi) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, e fino ad 1 anno;
 - c) 50% di quanto dovuto, nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) 100% di quanto dovuto, in caso di omessa comunicazione.
3. Le percentuali di cui alle lett. c) e d) di cui al comma precedente, sono ridotte di 1/3 in caso di adesione da parte del contribuente e di rinuncia al ricorso.
3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione stessa oltre i termini di cui all'art. 16, comma 3 la sanzione consisterà nell'applicazione del seguente calcolo penalizzando gli importi rimborsabili come segue:
 - a) se entro l'anno tributario della cessazione il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione;

- b) se oltre l'anno tributario della cessazione ma entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
 - c) se oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno dell'annualità successiva alla data in cui il rimborso non è prescritto.
4. Si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata per:
- a) le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e quindi sono escluse dal pagamento del corrispettivo per il servizio previsto dall'art. 10, comma 7, paragrafo secondo, del presente Regolamento, ma che da controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività;
 - b) le utenze non domestiche allacciate al servizio di raccolta del rifiuto organico mediante cassonetto domiciliare o sistema multiutenza, che usufruiscono per questo di una riduzione del 50% dei kg minimi calcolati per la quota base variabile della tariffa come disposto dall'art. 11, comma 4, lettara a) e b) del presente Regolamento, ma che da controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività;
5. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
6. E' demandata all'Organo comunale competente la valutazione discrezionale dell'eventuale abbattimento degli importi di cui ai commi precedenti in relazione ai principi previsti dallo Statuto del Contribuente.

Art. 20 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Art. 21 Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio competente per materia istituito dal Comune sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo lo stesso nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Dal 1° gennaio 2007 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2006, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1° gennaio 2007 dal Comune entro i termini prescrizionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2006, salvo congruaggio a chiusura dell'anno contabile.
5. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1° gennaio 2007 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97. nel D.P.R. 158/99 e nella deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005.